



STATUTO

ASSOCIAZIONE VISHVAMITRA INTERNATIONAL

Ente del Terzo Settore – ETS

Versione Rev. 2.0 – Febbraio 2026 / Testo recepite le modifiche per iscrizione RUNTS

VISHVAMITRA INTERNATIONAL

Italia, Siracusa – via Mascali 18, Vishvamitra International ETS • www.vishvamitra.it • vishvamitra.international@gmail.com
India, Himalayas – Uttarkashi, GaneshPur, Yoga Vidya Gurukulam

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., un'associazione senza scopo di lucro denominata «Vishvamitra International». L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.

A seguito dell'iscrizione nella sezione «Altri enti del Terzo settore» del Registro unico nazionale del Terzo settore e per tutta la durata di tale iscrizione, l'Associazione utilizzerà nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza la locuzione «Ente del Terzo Settore» ovvero l'acronimo «ETS».

Art. 2 – SEDE – DURATA – ADESIONE

L'Associazione ha sede nel Comune di Siracusa. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci sezioni o uffici distaccati sul territorio nazionale o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza, l'affiliazione dell'Associazione ad altre associazioni, reti o enti terzi, previa verifica della compatibilità delle rispettive attività con le finalità dell'Associazione e con le disposizioni del presente Statuto e del Codice del Terzo settore.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza limiti di territorio: la promozione e diffusione della cultura Vedica, patrimonio di conoscenza orientato al benessere dell'Uomo, fisico, spirituale, astrale e spirituale, la disciplina dello Yoga, la lingua sanscrita; la ricerca e la divulgazione scientifica nel campo del benessere psicofisico, con particolare riferimento all'Ayurveda, alle discipline orientali tradizionali, alle terapie naturali e alla medicina complementare; l'educazione, la formazione e la crescita culturale e spirituale degli individui e delle comunità.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio (lett. f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse (lett. h);
- promozione della cultura della legalità, dei diritti umani, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (lett. w);
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (art. 7 D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative, (D.l. 19 maggio 2021, n. 107).

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è documentato nella relazione di missione.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione e stipulare protocolli d'intesa con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, in Italia e all'estero.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017. I volontari sono iscritti in apposito registro. Ai volontari non può essere corrisposta alcuna retribuzione per l'attività prestata a favore dell'Associazione, incluse forme indirette. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto, volendo offrire il proprio contributo al raggiungimento degli scopi associativi, ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali sono tenuti a controfirmare la domanda di ammissione.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di non aver riportato condanne penali già passate in giudicato, in Italia ovvero all'estero, per reati dolosi contro la persona, contro il patrimonio o per reati ostativi all'iscrizione in pubblici registri, salve eventuali dichiarazioni di riabilitazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di «Socio onorario», che risponde agli stessi obblighi dei soci ordinari con l'esonero del versamento della quota sociale. Tali soci sono nominati dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, il quale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni. La mancata risposta entro tale termine equivale a rigetto. In caso di rigetto, la delibera motivata è comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Un eventuale veto, motivato, da parte del Collegio dei Probiviri osta alla approvazione della domanda di ammissione di un nuovo socio da parte del Consiglio Direttivo.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di esercitare poteri di avocazione e revisione.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri ovvero, in mancanza di tale organo, all'Assemblea dei soci. L'Assemblea si pronuncia nella prima riunione utile.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- **i soci fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **i soci ordinari** sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda di ammissione e previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri;
- **i soci onorari** (art. 5 co. 4) sono nominati dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci tutti hanno diritto a partecipare alle attività sociali, a votare nelle assemblee e ad essere eletti negli organi sociali.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo). La richiesta di esaminare i libri sociali deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si intende procedere all'esame.

La qualità di socio è intrasferibile.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

Il comportamento verso gli altri associati e verso l'esterno è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche definite dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è frazionabile, non è rivalutabile e non è rimborsabile. La quota associativa deve essere corrisposta secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale per oltre sei mesi, nonché per causa di morte.

Ciascun socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari, (tra cui l'esclusione), il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni, i comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione nonché i comportamenti contrari alla morale, alla deontologia associativa e alla solidarietà tra soci.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea per un periodo non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e/o chiedere di essere ascoltato entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'addebito.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Art. 9 – PATRIMONIO – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, dai contributi e dalle quote associative versate dai soci, da eventuali fondi di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'organizzazione dei servizi e/o per finanziare la ricerca ed i gruppi di lavoro, l'Associazione è autorizzata a partecipare ad iniziative di finanza sociale, raccolta fondi, bandi pubblici e privati, sia nazionali che europei.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È vietata altresì la distribuzione, anche indiretta, di utili in favore di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe ovvero ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nei casi in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, (unitamente al bilancio sociale, ove obbligatorio), entro il 30 aprile di ogni anno.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 nel corso di un esercizio sociale, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore a rendiconto, nella relazione di missione.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Vice Presidente;
- il Vice Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi costituiscono cariche ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni sociali, nei limiti preventivamente determinati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, (ove obbligatorio).

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e la delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli stessi; in seconda convocazione la delibera è assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi o nelle quali si trovino in conflitto di interesse. È ammessa la delega, nella misura massima di tre deleghe per ciascun socio presente.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o teleconferenza, mantenendo il principio del contraddittorio e la segretezza del voto, ove richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito via posta elettronica o affisso nella sede almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Per partecipare alle riunioni dell'assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote associative.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno un quinto dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui la legge lo preveda;
- delibera in merito alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- delibera sugli indirizzi generali delle attività di interesse generale e sulle eventuali attività secondarie e strumentali;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e undici, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della carica) e durano in carica tre anni, rinnovabili, salvo revoca o dimissioni.

Art. 16 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo delibera, in via preliminare, il numero dei componenti. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate a tre consecutive riunioni, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del componente decaduto nominando il primo dei non eletti ovvero il socio ritenuto più idoneo, fermo restando che la nomina deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, che dovrà essere convocata con urgenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, e comunque non meno di due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti. È presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente), il Tesoriere, il Segretario e i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri). Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche, entro i limiti ivi stabiliti;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il programma annuale delle attività;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- deliberare sui soci onorari;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

- decidere in ordine alle richieste di dimissioni dei componenti degli organi sociali;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni, rinnovabili.

Ha i seguenti compiti e poteri: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; convocare l'Assemblea dei Soci; sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere; nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali, custodisce i libri sociali e gli atti dell'Associazione, cura e verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Art. 21 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, predispone i rendiconti e provvede alle operazioni di incasso e pagamento, amministra il patrimonio.

Assume la rappresentanza legale dell'Ente, congiuntamente e disgiuntamente con il Presidente, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche con specifico riferimento a tutti gli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Agenzia delle Entrate, Comuni, Regione, Governo, Forze dell'Ordine.

Art. 22 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel qual caso l'ente è esonerato dalla nomina del revisore legale.



L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere ai loro doveri con diligenza e secondo criteri di professionalità. Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo Organo.

Art. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

Il Collegio dei Probiviri è costituito per la prima volta in sede di costituzione dell'Ente.

Il Collegio dei Probiviri, presieduto dal Maestro Swami Ananda Saraswati, è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea tra persone di specchiata moralità, che non siano componenti del Consiglio Direttivo né dell'Organo di Controllo.

Esprime, d'ufficio o su impulso di un membro del Consiglio Direttivo, parere motivato circa l'ammissione, decadenza e l'esclusione dei soci, nonché in merito ad ogni questione disciplinare che si dovesse presentare. I suoi pareri sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio, nei casi in cui il richiedente presenti ricorso ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, a meno che il ricorso riguardi diritti indisponibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo ove ha sede l'Associazione.

Art. 24 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai titolari di cariche possono essere rimborsate, nei limiti consentiti dalla legge e previo rendiconto documentato, le spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 25 – INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento, di un Governo o Parlamento regionale straniero, di membro di una giunta regionale, provinciale o comunale, di un consiglio regionale o provinciale o di un consiglio comunale di un Comune con oltre 15.000 abitanti), che pregiudichino l'autonomia dell'Associazione medesima.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

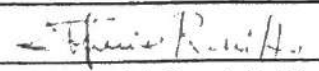
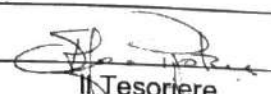
Art. 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106, e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni) e, in via residuale, le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto, nella versione qui riportata, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Le disposizioni del presente Statuto producono i loro effetti nella loro interezza a decorrere dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione «Altri Enti del Terzo Settore». Fino a tale data, la versione precedente dello Statuto continua a produrre i propri effetti, ivi comprese le clausole necessarie al mantenimento della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.
3. Con effetto dalla data di iscrizione nel RUNTS, cessano automaticamente di avere efficacia le clausole statutarie incompatibili con le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e con la disciplina degli Enti del Terzo settore, che erano richieste dal previgente regime delle ONLUS.
4. La locuzione «ETS», di cui all'art. 1 co. 2 del presente Statuto, è aggiunta alla denominazione sociale con effetto automatico dalla data di iscrizione nel RUNTS, senza necessità di ulteriore delibera assembleare.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 03.03.2026

 Il Presidente del Consiglio Direttivo	 Il Tesoriere
--	--

Vishvamitra International ETS • Statuto Rev. 2.0 – Febbraio 2026 • Testo recapente le modifiche per iscrizione RUNTS